

TI_GERICHTE 11.2019.77 vom 30. September 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2019.77

FR: TI_GERICHTE 11.2019.77 du 30 septembre 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2019.77 del 30 settembre 2020

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: assegnazione dell'alloggio coniugale, diritto di visita, contributo alimentare per moglie e figlio, restrizione del potere di disporre

Erwägungen

E. 2

I provvedimenti a tutela dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, poiché in prima sede era litigioso, oltre al contributo alimentare per moglie e figli, l'affidamento dei medesimi, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.96/97 del 20 maggio 2019 consid. 1). Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti il 24 giugno 2019 (tracciamento degli invii n. _____ e n. _____, agli atti). Depositato il 28 giugno 2019, l'appello di AP 1 è tempestivo. Ricevibile è altresì, sotto questo profilo, l'appello di AO 1, introdotto il 4 luglio 2019 (timbro postale sulla busta di invio), ultimo giorno utile. I. Sull'appello di AO 1

E. 3

All'appello AO 1 acclude nuova documentazione che attesta la propria uscita dalla E_____ SA (ormai in liquidazione) e la sua posizione di “titolare responsabile” in seno alla R_____ Sagl (nel frattempo anch'essa in liquidazione). Si tratta di dati che figurano in pubblici registri (Foglio ufficiale svizzero di commercio, registro di commercio e albo delle imprese: doc. C a F di appello), notori e come tali ricevibili (DTF 138 II 564 consid. 6.2). Comunque sia, la loro produzione non sussidia ai fini del giudizio, per quanto si vedrà in appresso (consid. 7). Conviene così procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.

E. 4

Litigioso rimane in questa sede il contributo alimentare per il figlio F_____. A tal fine il Pretore ha ripreso in sostanza i dati posti a fondamento del decreto cautelare del 1° febbraio 2019. Accertato un reddito netto del marito di fr. 6540.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 1825.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, premio della cassa malati fr. 380.70, assicurazione RC dell'automobile fr. 65.50, imposta di circolazione fr. 30.40), che non considera il costo dell'alloggio (oneri ipotecari e spese condominiali) perché AO 1 non lo copre, il primo

giudice ha calcolato un margine disponibile del convenuto di fr. 4715.– mensili. Constatato un ammanco della moglie di fr. 3350.– mensili (reddito netto fr. 300.– mensili, fabbisogno minimo fr. 3650.– mensili), il Pretore ha stabilito in fr. 5250.– mensili i fabbisogni complessivi dei figli, di cui fr. 1100.– mensili per L_____ e fr. 4150.– mensili per F_____ (fabbisogno in denaro fr. 800.–, contributo di accudimento di fr. 3350.–), assegni familiari non compresi. E siccome il margine del convenuto non basta per sovvenire al mantenimento dei figli, egli lo ha ridotto in proporzione, fissando il contributo alimentare per F_____ in fr. 3725.– mensili e adeguando di conseguenza la trattenuta di stipendio (sentenza impugnata, pag.

E. 6

Nella misura in cui si duole che l'onere alimentare fissato dal Pretore gli impedisce di appianare i debiti familiari arretrati causati dalla moglie, esponendolo al rischio di procedimenti esecutivi e di esclusione dalla “certificazione LEPICOSC”, l'appellante si limita ad allegazioni (i debiti arretrati) o a ipotesi (il rischio di esclusione dall'esercizio della professione). Senza contare che il sostentamento della famiglia prevale sul rimborso di debiti verso terzi, quand'anche si tratti di debiti accesi per l'economia domestica (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020 consid. 6f). Al proposito non soccorre dunque diffondersi.

E. 7

Per quanto riguarda il reddito del convenuto, il Pretore ha ripreso quanto accertato nel decreto cautelare del 1° febbraio 2019, allorché – in esito alle considerazioni formulate da questa Camera nella sentenza di rinvio del 21 dicembre 2018 – egli ha appurato un reddito da attività lucrativa di fr. 6030.– mensili (compreso il guadagno conseguito dalla E_____ SA e dalla R_____ Sagl, di fr. 4094.95 mensili) e un reddito dalla locazione dello stabile a _____ di fr. 513.– mensili (sentenza impugnata, pag. 3). L'appellante deplora che il Pretore abbia calcolato tali entrate includendo lo stipendio percepito dalla E_____ SA nonostante egli si fosse dimesso da tale società (doc. 44) e chiede di riconoscere per quella parte di attività fr. 1548.55 mensili al massimo, pari alla quota dell'indennità di disoccupazione. a) Intanto, poco giova che al momento in cui ha statuito il Pretore AO 1 non percepisse più lo stipendio dalla E_____ SA. Nell'ambito del decreto cautelare del 1° febbraio 2019, al quale si richiama il Pretore nella sentenza impugnata in cui ritiene quel reddito “oggettivamente alla portata del marito e in linea con i guadagni sempre ottenuti” (loc. cit., pag. 2 e pag. 6), AO 1 aveva precisato che l'importo calcolato “corrisponde anche alla ragionevole potenzialità di reddito del marito, tenuto conto della sua formazione di ingegnere e della sua importante esperienza lavorativa”. E con tale argomentazione – sussidiaria – l'appellante non si è confrontato nell'appello contro il decreto cautelare del 1° febbraio 2019 e nemmeno si confronta nell'appello in esame contro la decisione finale, appello che pertanto su questo punto si rivela finanche irricevibile (cfr. DTF 138 III 735 consid. 3.4 con rinvio, 138 I 100 consid. 4.1.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.113 del 22 ottobre 2019 consid. 4 con rinvio). b) Nulla muta al riguardo la circostanza – addotta dall'interessato nelle osservazioni del 13 luglio 2020 all'appello della moglie – stando alla quale dal 1° aprile 2020 l'appartamento di _____ è sfitto per essersi l'inquilina (P_____ _____) trasferita altrove il 31 marzo 2020 e non trovandosi un nuovo conduttore (doc. 5 di appello nell'inc. 11.2019.77). Come si vedrà oltre in relazione all'appello della moglie (consid. 13a), il mancato introito dalla locazione dell'appartamento a _____ sarebbe in ogni caso

compensato, nell'insieme, dal reddito che il marito ritrae dagli appartamenti di _____ e che il Pretore non ha considerato.

E. 8

Relativamente al proprio fabbisogno minimo, il convenuto, pur accettando che gli oneri dell'appartamento in suo uso siano espunti dal calcolo, chiede di conteggiare le spese per il carburante (fr. 350.– mensili) e i pasti fuori casa (fr. 300.– mensili). Il Pretore non ha riconosciuto tali uscite, rinviando a quanto addotto nel decreto cautelare del 1° febbraio 2019, ovvero che il convenuto non aveva documentato né spiegato nulla al riguardo, non bastando “un fugace riferimento alla notifica fiscale (...) per quantificare in modo sufficientemente verosimile questi costi”. Tutto si ignorava inoltre sulle distanze che l'interessato doveva coprire e sul numero di pasti fuori casa, fermo restando che il convenuto “gode della più ampia libertà di organizzare il suo lavoro, consuma diversi pasti a casa propria e i cantieri che lo occupano non sono certamente tutti distanti da dove abita”. Per il primo giudice spettava dunque al convenuto “spiegare e documentare meglio questa voce di spesa”, in difetto di che essa non poteva essere considerata (decreto cautelare del 1° febbraio 2019, pag. 7). L'appellante fa valere che le spese in questione sono necessarie per svolgere la sua funzione di responsabile tecnico LEPICOSC, giacché per effettuare i controlli sui cantieri “situati nelle zone più disparate del Ticino” (attualmente: L_____, P_____, P_____, M_____, Li_____ e C_____) è necessaria la sua presenza “più o meno 3 o 4 volte la settimana per ogni cantiere”. Di conseguenza – egli epiloga – delle due l'una: o si tiene conto dei pasti fuori casa oppure gli vanno riconosciute spese di trasferta maggiorate per consentirgli di rientrare a casa per il pranzo. Sta di fatto che, una volta ancora, l'appellante si limita a esporre le proprie richieste. Il Pretore non ha escluso che egli possa far valere spese professionali. Non le ha considerate perché egli non le aveva rese verosimili, omettendo di documentarle. Del resto, ancora in appello AO 1 non rimedia alla mancata quantificazione, foss'anche indicativa, delle distanze mensili ch'egli copre per ragioni professionali e del numero di pasti che consuma fuori casa, nonostante la “più ampia libertà di organizzare il suo lavoro” gli consenta di pranzare spesso a domicilio, come aveva accertato il primo giudice a suo tempo senza essere smentito dall'appellante. A un sommario esame la sentenza impugnata resiste dunque, una volta ancora, alla critica.

E. 9

Riguardo al reddito della moglie, l'appellante sostiene che, così come ha annoverato fra i suoi redditi la locazione dell'immobile a _____ (nel frattempo donato ai figli, ma del quale egli conserva l'usufrutto a vita), il Pretore avrebbe dovuto includere nelle entrate di lei la pigione che essa ritraeva (€ 340.– mensili) da un appartamento a _____ (Abruzzo) prima che se ne spossessasse. Ora, che AP 1 abbia venduto l'appartamento citato in corso di causa è pacifico, l'interessata avendo riconosciuto davanti al Pretore di avere perfezionato la compravendita alla fine di aprile del 2019, incassando un prezzo di € 39 000.– (verbale del 27 maggio 2019, pag. 3). E il Pretore ha tenuto conto di tale alienazione per rifiutarle una provvigione ad litem , come pure il beneficio del gratuito patrocinio (sentenza impugnata, pag. 7). Dal canto suo l'istante ha motivato l'alienazione con le difficoltà finanziarie in cui essa versava (verbale del 27 maggio 2019, pag. 3), difficoltà quanto meno verosimili alla luce della grave situazione di ammanco di lei, come pure del mancato pagamento – ammesso dal marito all'udienza del 27 maggio 2019 – dei contributi alimentari fissati con il decreto cautelare del 1° febbraio 2019. A un sommario esame, nessun reddito ipotetico può

essere dunque imputato all'istante per l'appartamento di _____. Quanto ai redditi ungheresi della moglie, l'appellante ricorda che AP 1 è proprietaria di un appartamento nel suo Paese di origine, appartamento che le frutta HUF 90 000.– mensili, corrispondenti ad almeno fr. 320.– mensili, come si desume dagli estratti della carta di credito ungherese da lei prodotta. Dalla quella carta di credito – egli soggiunge – si evincono inoltre, per l'anno documentato, addebiti di quasi HUF 2 000 000.–, pari ad almeno fr. 7000.–. Onde la richiesta di imputare all'istante fr. 585.– mensili da tali redditi. Ora, che l'istante sia proprietaria di un appartamento in Ungheria non fa dubbio, come essa medesima ha dichiarato (replica, pag. 3). Essa ha precisato però che l'immobile non genera reddito e sta per essere venduto. Si conviene che dall'estratto della carta di credito ungherese si evincono operazioni pressoché mensili di accredito e addebito (lo stesso giorno) di HUF 90 000.– tra l'ottobre del 2017 e il maggio del 2018 (doc. M1). Tali transazioni non si ripetono più tuttavia dopo di allora. Ciò appare suffragare la tesi dell'istante, secondo cui l'appartamento in questione non produce più introiti. Né il convenuto ha approfondito il tema al momento della deposizione della moglie. Ciò posto, il reddito di fr. 320.– mensili dalla locazione dell'appartamento della moglie in Ungheria (e di ulteriori fr. 265.– mensili da altre non meglio precisate fonti) non risulta sufficientemente verosimile. Privo di consistenza, l'appello vede così la sua sorte segnata. II. Sull'appello di AP 1

E. 10

Alle osservazioni del

E. 13

Litigioso è inoltre il reddito del marito, che il Pretore ha calcolato in fr. 6540.– mensili (arrotondati) e che l'appellante chiede di rivalutare a fr. 8293.– mensili. L'istante fa valere che alle entrate accertate in prima sede si aggiunge la locazione dei due appartamenti a L_____ (fr. 1200.– mensili complessivi) e dell'appartamento ad Alba Adriatica (fr. 550.– mensili), ciò che il Pretore non ha “inspiegabilmente considerato”. a) Riguardo ai due bilocali di _____ (proprietà per piani n. 1096 e n. 1098), acquistati dal marito il 28 novembre 2018, AO 1 ha riconosciuto all'udienza del 27 maggio 2019 che gli appartamenti erano locati a fr. 600.– mensili (verbale di quel giorno, pag. 4). In precedenza, il 16 dicembre 2018, egli aveva dichiarato inoltre che un appartamento poteva fruttare “un affitto netto di fr. 550.– al mese”. In ragione di ciò, alle arringhe finali AP 1 aveva quantificato in fr. 1100.– mensili il reddito complessivo derivante dalla locazione dei due appartamenti. Il Pretore non ha tenuto conto di tali entrate, avendo ripreso i dati del decreto cautelare del 1° febbraio 2019, i quali si fondavano sugli accertamenti della decisione di rinvio emanata il 21 dicembre 2018 da questa Camera, allorché l'acquisto (e la locazione) delle due proprietà per piani di _____ nemmeno era oggetto di discussione. Ciò posto, si giustifica di aggiungere al reddito del marito le pigioni nette dei due appartamenti. Relativamente agli ammontari, l'interessato ha prodotto i contratti di locazione e ha documentato gli oneri ipotecari, come pure le spese condominiali (doc. 6). Risulta così che i due appartamenti sono stati appigionati l'uno il 1° dicembre 2018 e l'altro il 1° febbraio 2019, ciascuno per fr. 800.– mensili (pigione fr. 750.–, spese accessorie fr. 50.–). A fronte di ciò, AO 1 ha esposto oneri ipotecari di fr. 320.– mensili per i due appartamenti (fr. 160.– mensili per ognuno di essi), un ammortamento di fr. 266.67 mensili per entrambi (fr. 133.33 ciascuno) e spese condominiali di fr. 33.– mensili complessivi (fr. 16.50 l'uno). Sta di fatto che, dandosi una situazione di ammanco nel bilancio familiare, l'ammortamento ipotecario, che è un rimborso di debito, non può essere riconosciuto nel fabbisogno minimo di un

coniuge (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6d con richiami). Ciò posto, al reddito del marito va aggiunta un'entrata netta di fr. 600.– mensili (arrotondati) per ognuno dei due appartamenti dal 1° gennaio 2019 (data intermedia), come chiede l'appellante. Dal 1° maggio 2020 l'appartamento locato a G _____ risulta tuttavia sfitto, come si evince dalla dichiarazione di fine contratto (doc. 6). L'appellante si limita a contestare la circostanza, ma non pretende che la dichiarazione in questione sia inveritiera (replica, pag. 6). Ciò non toglie che il bilancio familiare accusi un chiaro ammanco, non registrando entrate sufficienti per finanziare due economie domestiche separate. AO 1 non può pretendere pertanto di gravare ancor più il disavanzo per conservare un appartamento che è solo fonte di spese. Nelle circostanze descritte delle due l'una: o egli riesce ad appigionare l'appartamento o gli conviene venderlo. Altre spese il bilancio familiare non si può permettere. Al reddito del marito vanno aggiunte, in definitiva, entrate nette di fr. 1200.– mensili dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2020 (locazione dei due appartamenti) e di fr. 600.– mensili in seguito. Entro tali limiti l'appello merita accoglimento. b) Per quanto attiene alla locazione dell'appartamento ad _____ (particella n. 2368, subalterno 27, composto di cinque vani per complessivi 87 m²), si conviene che l'avvenuta vendita all'asta (doc. 17), invocata dal convenuto all'udienza del 17 ottobre 2018 e ribadita il 27 maggio 2019, destava serie perplessità, poiché nella visura catastale del 3 maggio 2019 egli continuava a figurare come proprietario (doc. A2). Dalla più recente documentazione prodotta dal marito (doc. 7 di appello) si evince chiaramente tuttavia che l'appartamento è stato aggiudicato e trasferito dal giudice delle esecuzioni del Tribunale di _____ il 20 maggio 2019 al “creditore privilegiato” avv. G _____. Per il lasso di tempo precedente, invece, la mera indicazione, nella visura catastale (doc. A2), di una rendita catastale di € 490.63 non basta, da sé sola, per rendere verosimile il conseguimento di un reddito di fr. 550.– netti mensili da parte del marito. Intanto perché la rendita catastale corrisponde al reddito annuo (e non mensile) ritraibile dall'immobile al netto delle spese eventuali e al lordo delle imposte (< https://www.comune._____.it/content/lassamento-0 > ; < <https://www.geometripd.it/documenti/2017/praticanti/RENDITA%20CATASTALE.pdf> >). Inoltre perché il convenuto nemmeno è stato interrogato sulla questione alla deposizione del 27 maggio 2019, né all'udienza del 17 ottobre 2018 gli è stata chiesta l'edizione di documentazione relativa all'immobile (elenco delle prove accluso al relativo verbale). Ciò posto, il Pretore non può essere biasimato per non avere tenuto conto del reddito di fr. 550.– mensili dalla locazione di quell'appartamento. c) È possibile che – come fa notare l'appellante – il marito sia stato poco trasparente nell'illustrare la propria situazione finanziaria. La circostanza che egli non abbia prodotto non meglio precisati documenti a lui chiesti in edizione il 22 novembre e il 20 dicembre 2018, come pure documenti relativi al finanziamento degli appartamenti a _____, non basta tuttavia per rendere verosimile il reddito preteso dalla moglie. A parte il fatto che non chiede a questa Camera di acquisire la documentazione mancante (art. 316 cpv. 3 CPC), l'interessata nemmeno pretende che la deposizione del convenuto riguardo all'acquisto degli appartamenti a _____ (mediante la vendita di beni posseduti in Italia, “qualche box e qualche magazzino”: verbale del 27 maggio 2019, pag. 4) fosse inveritiera. Né essa può desumere quel reddito dall'elenco delle spese familiari arretrate che il convenuto aveva sostenuto il 27 marzo 2019 di avere saldato senza suffragarne minimamente l'esborso (doc. 49) o dall'alienazione di beni (mobili e immobili) precedente l'avvio della procedura a tutela dell'unione coniugale, sulla quale occorrerà – se mai – tornare in sede di liquidazione del regime matrimoniale. d) Dal reddito del marito va tolto,

ad ogni modo, la somma di fr. 513.– mensili che dal 1° aprile 2020 AO 1 non ritrae più dall'appartamento di _____ (sopra, consid. 7b). Come per la cessata locazione dell'appartamento a _____, su questo punto l'appellante solleva solo obiezioni formali, già passate al vaglio di questa Camera, ma non pretende che la dichiarazione dell'ultima conduttrice P _____ sia inveritiera (doc. 5 di appello). Ciò posto, a un sommario esame il reddito di AO 1 passa il 1° gennaio 2019 da fr. 6540.– a fr. 7740.– netti mensili fino al 31 marzo 2020, si riduce a fr. 7727.– mensili dal 1° al 30 aprile 2020 (mancata locazione dell'appartamento di _____) e si riduce ulteriormente a fr. 6627.– mensili dal 1° maggio 2020 (mancata locazione dell'appartamento a _____).

E. 14

L'appellante chiede di portare il proprio fabbisogno minimo da fr. 3650.– a fr. 3930.– mensili. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ripreso i dati del decreto cautelare 1° febbraio 2019, allorché aveva considerato il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario di fr. 1350.– mensili, la locazione di fr. 1700.– mensili più l'acconto spese di fr. 150.– mensili e il premio della cassa malati di fr. 450.70 mensili. AP 1 insta perché a tali poste si aggiungano il premio per l'assicurazione dell'economia domestica e della responsabilità civile “stabili” (fr. 60.– mensili), l'imposta di circolazione (fr. 30.– mensili), l'assicurazione RC dell'automobile (fr. 140.– mensili) e l'onere fiscale (fr. 50.– mensili), facendo valere che nella sua risposta del 27 settembre 2018 il convenuto aveva espressamente riconosciuto tali spese. Oltre a ciò, nel caso in cui l'abitazione coniugale rimanga assegnata in uso al marito, essa postula l'aggiunta del costo dell'alloggio coniugale (fr. 1454.05 mensili), onde un fabbisogno minimo complessivo di fr. 5384.75 mensili. a) Che nella risposta del 27 settembre 2018 il marito riconoscesse il premio per l'assicurazione dell'economia domestica e della responsabilità civile “stabili”, l'imposta di circolazione, l'assicurazione RC dell'automobile e il carico fiscale esposti dalla moglie è vero. Trattandosi di una causa retta dal principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 3 CPC), il Pretore non era tenuto però a riconoscere simili importi. Il convenuto poi quantificava il fabbisogno minimo della moglie in non oltre fr. 2880.– mensili. Per di più, in caso di ammanco nel bilancio familiare (come in concreto), il primo giudice doveva dipartirsi dai minimi esistenziali del diritto esecutivo (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b con riferimenti), come questa Camera gli ha ricordato nella sentenza di rinvio del 21 dicembre 2018. Non poteva quindi ammettere nel fabbisogno minimo di AP 1 oneri ulteriori, fermo restando che per quelle di trasferta l'interessata nemmeno aveva reso verosimile che fossero indispensabili per motivi professionali (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020, consid. 6c con riferimenti). Al proposito l'appello manca di consistenza. b) Per quanto attiene al costo dell'alloggio coniugale, l'appellante trascura che il Pretore ha stralciato l'esborso dal fabbisogno minimo del marito (perché questi non vi faceva fronte) per mettere quell'importo a disposizione di lei (sentenza impugnata, pag. 6). Non si giustifica dunque di includere la medesima spesa nel fabbisogno minimo della moglie, la quale già beneficia del maggior margine disponibile del marito. Al riguardo l'appello cade nel vuoto.

E. 15

Il Pretore ha accertato il reddito da attività lucrativa di AP 1 in fr. 300.– mensili. Nella duplice il convenuto cerca invero di metterlo in discussione, ma non indica nemmeno approssimativamente a quanto esso dovrebbe assommare (contestazioni pecuniarie non cifrate sono irricevibili: DTF 143 III 112 consid. 1.2 con rinvii). Ne segue che il fabbisogno

minimo di AP 1 rimane scoperto per fr. 3350.– mensili. Tale somma equivale, conformemente all'accertamento del Pretore (sopra, consid. 4), al contributo di accudimento per F_____ (nel senso dell'art. 285 cpv. 2 CC), ovvero a quanto manca all'istante per garantire adeguata cura e educazione che essa presta personalmente al figlio cadetto (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4, riba dito in DTF 144 III 484 consid. 4.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.126 del 4 maggio 2020, consid. 5b). Se si considera che il fabbisogno minimo del marito ascende a fr. 3280.– mensili fino al 31 agosto 2018 (fr. 1825.– più il costo dell'alloggio coniugale di fr. 1454.05, che in seguito costui ha smesso di pagare come egli medesimo ha dichiarato nella deposizione del 27 maggio 2019 (verbale, pag. 4), e a fr. 1825.– mensili dopo di allora (il pagamento degli oneri ipotecari e dell'ammortamento dall'ottobre del 2019 al luglio del 2020 è avvenuto, per ammissione del convenuto, decurtando il contributo alimentare per il figlio F_____: doc. 3 di appello), AO 1 fruiva di un margine disponibile di fr. 3260.– mensili fino al 31 agosto 2018, di fr. 5675.– mensili (arrotondati) fino al 30 aprile 2020 (in media) e di fr. 4800.– mensili (arrotondati) dopo di allora. Tenuto conto dei fabbisogni in denaro dei figli (fr. 1100.– mensili L_____, fr. 800.– mensili F_____, assegni familiari non compresi), come riconoscono le parti stesse, il contributo di accudimento per il secondogenito va limitato, come si dirà ancora (considerando 17), alla rimanenza di fr. 1360.– mensili fino al 31 agosto 2018 (DTF 144 III 488 consid. 4.3 in fine). Dopo di allora il contributo di accudimento di fr. 3350.– mensili è verosimilmente garantito fino al 30 aprile 2020, allorché va ricondotto alla rimanenza di fr. 2900.– mensili dal 1° maggio 2020. Il contributo alimentare per F_____ va rivalutato così a fr. 2160.– mensili fino al 31 agosto 2018 (fabbisogno in denaro fr. 800.– più il contributo di accudimento di fr. 1360.–, onde uno scoperto di fr. 1990.– mensili), a fr. 4150.– mensili dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2020 (fabbisogno in denaro fr. 800.– più il contributo di accudimento di fr. 3350.–) e a fr. 3700.– mensili dopo di allora (fabbisogno in denaro fr. 800.– più il contributo di accudimento di fr. 2900.–, onde uno scoperto di fr. 450.– mensili), assegni familiari non compresi. Il giudizio impugnato va riformato in tal senso.

E. 16

Oltre al contributo alimentare per F_____, l'appellante insta perché il marito sia condannato a versarle un contributo alimentare in suo favore di fr. 468.– mensili o, subordinatamente, qualora l'abitazione coniugale rimanga assegnata in uso al marito, di fr. 141.– mensili, pari alla metà dell'eccedenza nel bilancio familiare. Ora, come si è appena visto (considerando 15), il bilancio familiare denota – per il fatto che al marito non è più riconosciuto il costo dell'alloggio – un'eccedenza di fr. 425.– mensili dal 1° settembre 2018 fino al 30 aprile 2020, la quale andrebbe suddivisa a metà fra i coniugi. In caso di attribuzione dell'abitazione coniugale in uso al marito l'appellante limita tuttavia la sua richiesta a fr. 141.– mensili. Retta dal principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC), la pretesa va pertanto accolta entro questi limiti.

E. 17

L'appellante critica poi il Pretore per avere fatto decorrere l'onere alimentare del marito, senza darne ragione, soltanto dalla decisione finale e non, come essa postulava, dall'introduzione dell'istanza (8 agosto 2018). A mente sua tale decisione risulta ancora meno comprensibile ove si pensi che dopo la separazione il convenuto non ha provveduto al mantenimento della famiglia. La doglianza è fondata. Come questa Camera ha già avuto modo di rammentare (RtiD I-2019 pag. 619 n. 49c), l'emanazione di un decreto cautelare

“nelle more istruttorie” (cioè dopo avere sentito le parti, ma prima della discussione finale) non esonera il giudice dal regolare, con la decisione finale, i contributi alimentari per tutto l'arco di tempo compreso tra l'istanza e il momento della sentenza. Nulla giustificava pertanto in concreto di far decorrere l'onere alimentare unicamente dal 19 giugno 2019, lasciando senza regolamentazione il periodo dall'introduzione dell'istanza fino al decreto del 1° febbraio 2019. Anche al riguardo la sentenza impugnata va dunque riformata.

E. 18

Nell'appello l'istante chiedeva di adeguare alle risultanze del giudizio (ancorché per il solo contributo in favore di F_____) la trattenuta di stipendio ordinata alla R_____ Sagl. Nella replica essa dà atto che la richiesta è superata, il marito avendo cambiato il datore di lavoro, sicché essa si rivolgerà nuovamente al Pretore. Al riguardo l'appello è divenuto così senza oggetto.

E. 19

L'appellante postula infine la revoca del blocco che il Pretore ha decretato sulla sua proprietà per piani n. 5271 RFD di _____. Nella sentenza impugnata il primo giudice ha confermato il provvedimento, emanato senza contraddittorio l'11 aprile 2019, rilevando che il contesto “estremamente conflittuale e confuso” della causa “con le verosimili difficoltà che si prospettano per la liquidazione del regime matrimoniale” lo rendono necessario “per garantire il patrimonio familiare (art. 178 CC), visti anche gli atti unilaterali posti in essere dai coniugi” e in particolare il tentativo della moglie di vendere il posteggio di _____ (sentenza impugnata, pag. 7). In esecuzione di quell'ordine, l'ufficiale del registro fondiario ha iscritto sul foglio della proprietà per piani, sotto la rubrica “menzioni”, un “divieto di disporre (blocco RF)”. Nel suo memoriale l'appellante reitera le argomentazioni addotte in prima sede, ovvero che il decreto “supercautelare” non andava confermato già per motivi d'ordine, il marito non avendo versato l'anticipo delle spese giudiziarie (fr. 2000.–) che gli era stato chiesto con quel decreto entro il termine suppletorio di 20 giorni. Inoltre essa ribadisce che il fondo oggetto del provvedimento, intestato a lei, è un suo bene proprio. E siccome essa ha acquistato l'immobile cinque anni prima del matrimonio, il marito non può vantare diritti al proposito, men che meno nell'ambito di una futura liquidazione del regime matrimoniale. Quanto all'estratto conto esibito dal marito (doc. 59), a suo parere esso non è idoneo a rendere verosimile il finanziamento dell'immobile da parte del convenuto. a) La prima doglianza è manifestamente infondata. È vero che nel decreto “supercautelare” dell'11 aprile 2019 il Pretore aveva assegnato al convenuto un termine suppletorio di 20 giorni per depositare l'anticipo per le spese processuali di fr. 2000.–, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, non sarebbe entrato nel merito della lite. Sta di fatto che, come ha ricordato all'udienza del 27 maggio 2019 (verbale, pag. 2), AO 1 ha chiesto il 26 aprile 2019 di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Ciò ha so-speso la decorrenza del termine fino al momento in cui il Pretore ha statuito sul beneficio richiesto (DTF 138 III 163, 672). b) La seconda censura è invece più delicata. In forza dell'art. 178 cpv. 1 CC, se appare necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale (in specie per assicurare aspettative in materia di liquidazione del regime matrimoniale), il giudice può – a istanza di un coniuge – subordinare al consenso dell'altro la disposizione di determinati beni. La norma si applica anche a coniugi che al momento del matrimonio abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile italiano di adottare il regime della separazione dei beni nel senso dell'art. 162 comma

2 del Codice civile italiano (RtiD I-2019 pag. 507 consid. 5). Essa si riferisce ai casi in cui un coniuge possa mettersi nell'impossibilità di far fronte ai propri obblighi verso l'altro, sia che tali obblighi derivino dagli effetti generali del matrimonio sia che derivino dal regime dei beni (RtiD I-2019 pag. 507 consid. 6). Per ottenere una restrizione del potere di disporre non occorre recare la prova piena di un pericolo imminente; trattandosi di una misura a protezione dell'unione coniugale, la verosimiglianza basta affinché il giudice prenda le appropriate misure conservative (art. 178 cpv. 2 CC). Se vieta a un coniuge di disporre di un immobile, il giudice ordina d'ufficio la menzione nel registro fondiario (art. 178 cpv. 3 CC). Una restrizione del potere di disporre deve rispettare, ad ogni modo, un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito e l'ordine decretato. E proprio perché una misura a tutela dell'unione coniugale ha carattere provvisorio, la durata di una restrizione del potere di disporre va di regola limitata nel tempo (RtiD I-2019 pag. 507 consid. 6 con riferimenti). L'emanazione di una restrizione del potere di disporre deve rivelarsi necessaria, come detto, "per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale" (art. 178 cpv. 1 CC). Mette a rischio "le basi economiche della famiglia" il coniuge che svende beni del patrimonio coniugale, che procede a liberalità sconsiderate, che trasferisce fiduciariamente beni a terzi, aliena o ipoteca immobili senza motivo, pregiudicando il tenore di vita familiare. Non è necessario invece che quel coniuge pregiudichi il fabbisogno della famiglia calcolato secondo il minimo esistenziale del diritto esecutivo (RtiD I-2019 pag. 508 consid. 7a). Mette invece a repentaglio "obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale", in particolare, il coniuge che compromette il mantenimento della famiglia previsto dall'art. 163 cpv. 1 CC (non dall'art. 125 CC, che riguarda una pretesa postmatrimoniale), così come può mettere a repentaglio "obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale" il coniuge che compromette la somma a libera disposizione dell'altro coniuge (art. 164 CC) o il contributo straordinario dovuto a un coniuge che collabora o che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro (art. 165 CC). Mette a rischio altresì "obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale" il coniuge che espone a pericolo le pretese derivanti all'altro coniuge dal regime dei beni (RtiD I-2019 pag. 508 consid. 7b). Tutto ciò posto, in concreto non è chiaro quale delle due previsioni di legge abbiano indotto il Pretore a decretare il provvedimento. La necessità di "garantire il patrimonio familiare" non è contemplata dall'art. 178 cpv. 1 CC. Avesse il primo giudice inteso "assicurare le basi economiche della famiglia", i motivi addotti da AO 1 non bastavano, a un sommario esame, per emanare il provvedimento. Certo, la moglie aveva cercato di mettere in vendita il fondo (messaggio telefonico di G_____ al convenuto nell'erronea convinzione che il marito fosse intenzionato ad alienare l'immobile: doc. 55). Neppure il marito pretende tuttavia che in tal modo essa mettesse in pericolo il sostentamento della famiglia, non risultando che il bilancio familiare fosse finanziato – anche solo in parte – con i proventi di quel bene. Come per la vendita dell'appartamento a _____, la divisata alienazione era verosimilmente da ricondurre, piuttosto, alle ristrettezze in cui la moglie versava (con entrate di appena fr. 300.– mensili) perché il marito non pagava i contributi alimentari (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2^a edizione, n. 6a ad art. 178 CC). Per quel che è della seconda previsione di legge (messa a rischio di "obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale"), AO 1 ha giustificato la richiesta con la necessità di "tutelare i legittimi interessi del marito nell'ambito della futura liquidazione del regime dei beni" (istanza cautelare dell'11 aprile 2019, pag. 3). Egli sosteneva infatti di avere finanziato l'acquisto del fondo da parte della moglie nel novembre del 2005 con mezzi

propri e temeva che la vendita di quell'immobile pregiudicasse le sue aspettative nella futura liquidazione del regime dei beni (loc. cit., pag. 2 segg.; verbale del 27 maggio 2019, pag. 1 seg.). Come questa Camera ha già avuto modo di spiegare, tuttavia, nel regime della separazione dei beni non sussiste alcun patrimonio coniugale da liquidare. E la separazione dei beni secondo il diritto italiano, come quella del diritto svizzero, non conferisce a un coniuge la facoltà di chiedere restrizioni del potere di disporre su beni dell'altro coniuge per “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” che risultano da pretese in liquidazione del regime dei beni (RtiD I-2019 pag. 508 consid. 8, 9 e 10). Anche sotto questo profilo, dunque, la richiesta del marito non poteva trovare accoglimento. Il divieto di disporre menzionato a registro fondiario va dunque revocato. Ciò rende superfluo vagliare il contenuto e la proporzionalità della restrizione. III. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

E. 20

Il Pretore ha posto le spese processuali di fr. 8000.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, con vincolo di solidarietà per l'intera somma, e ha compensato le ripetibili, “tenuto conto dell'esito e della natura” del procedimento (sentenza impugnata, pag. 7). AP 1 censura tale chiave di riparto. R ileva che il rimprovero mosso dal Pretore a entrambi i coniugi di avere sistematicamente disatteso ogni tipo di ordine impartito sia “palesamente ingiusto” nei suoi confronti, avendo essa – contrariamente al marito – sempre ottemperato agli ordini del Pretore. Essa chiede perciò che gli oneri processuali di primo grado siano addebitati per tre quarti al marito, senza vincolo di solidarietà, e che costui sia tenuto a rifonderle fr. 5000.– per ripetibili. Così argomentando, nondimeno, l'istante perde di vista che il Pretore ha accennato alla “sistematica disattenzione di ogni tipo di ordine impartito” non per giustificare la suddivisione a metà delle spese processuali, orientate al principio della soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) e alla natura della causa (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), bensì per motivare il rifiuto del gratuito patrocinio alle parti. Accertate che queste non sono indigenti, egli ha soggiunto – per abbondanza – che “nessuna persona abbiente finanzierebbe i costi generati da una causa con il comportamento processuale da loro assunto, a tratti sconfinante nella temerarietà già solo per la sistematica disattenzione di ogni tipo di ordine impartito” (sentenza impugnata, pag. 7). Fuori tema, in proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

E. 21

Le spese degli appelli seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 e cpv. 2 CPC). Per quel che è di AO 1, egli esce sconfitto. Deve sopportare di conseguenza gli oneri correlati al suo appello. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato ad AP 1 per osservazioni. Quanto all'appello di AP 1, essa soccombe sull'assegnazione dell'alloggio coniugale (consid. 11), sull'aumento del contributo alimentare per F_____ dal 1° al 31 agosto 2018 e dal 1° maggio 2020 in poi (consid. 15), sul riconoscimento in quel periodo di un contributo alimentare per sé (consid. 16), come pure sul riparto delle spese giudiziarie di primo grado (consid. 20). Essa ottiene invece la precisazione degli orari dei diritti di visita (ma non la comminatoria dell'art. 292 CP; consid. 12), un aumento del contributo alimentare per F_____ a fr. 4150.– mensili dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2020 (rispetto ai fr. 3725.– mensili stabiliti dal Pretore, seppure non nella misura da lei pretesa, variante tra fr. 4430.– e fr. 5084.– mensili), il versamento di un contributo alimentare per sé di fr. 140.– mensili in quel lasso di tempo (consid. 16), la retroattività delle altre pretese alimentari dall'8 agosto 2018 e la revoca del

divieto di disporre sulla proprietà per piani n. 5271 RFD di _____. Riguardo alla trattenuta di stipendio l'appello è invero divenuto senza oggetto, ma la richiesta di adeguare la diffida era subordinata all'accoglimento del ricorso sul contributo alimentare per F_____ e ne segue la sorte. Tutto ponderato, inclusa la condotta processuale del marito che ha addotto parte degli argomenti solo in questa sede, si giustifica di suddividere equitativamente le spese di tale appello a metà e di compensare le ripetibili (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). L'emanazione del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente agli oneri processuali (divisi a metà) e alle ripetibili (compensate) di primo grado, il quale riguardava in sostanza le medesime questioni. Tale dispositivo può di conseguenza rimanere invariato.

E. 22

Per quanto riguarda il gratuito patrocinio chiesto da AO 1, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, il suo appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui egli si trova si tiene conto, ad ogni modo, moderando la tassa di giustizia.

IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 23

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile sia che riguardi il contributo alimentare per la moglie o per il figlio F_____ (il valore litigioso davanti a questa Camera, calcolato in base all'art. 92 cpv. 2 CPC, raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), sia che riguardi la disciplina delle relazioni personali (DTF 116 II 493; Diggelmann in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2^a edizione, n. 28 ad art. 91), controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore (consid. 2). Dovesse il ricorso concernere invece la sola restrizione del potere di disporre sulla proprietà per piani n. 5271 di _____, spetterà al ricorrente rendere verosimile che il valore litigioso (il quale corrisponde al valore venale del bene oggetto del provvedimento: I CCA, sentenza inc. 11.2016.127 del 17 luglio 2018, consid. 13a) raggiunge fr. 30 000.–. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), in ogni modo, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide: I. Le cause inc. 11.2018.77 e 11.2018.78/81 sono congiunte. II. L'appello di AO 1 è respinto. III. Le spese di tale appello, di fr. 2000.–, sono poste a carico dell'appellante. IV. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 per tale appello è respinta. V. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue: 3. (aggiunta) – L_____ trascorre con la madre e il fratello F_____ almeno una sera infrasettimanale dalla fine della scuola (o, durante le vacanze scolastiche, dalle ore 18.00) fino alle ore 21.00 (con la cena) e un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 18.00; – F_____ trascorre con il padre e il fratello L_____ almeno una sera infrasettimanale dalla fine della scuola (o, durante le vacanze scolastiche, dalle ore 18.00) fino alle ore 21.00 (con la cena) e un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 18.00. 5.

AO 1 è condannato a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la moglie di fr. 140 .– mensili dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2020. 6. AO 1 è condannato a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per il figlio F _____: Dall'8 al 31 agosto 2018 : fr. 2160 .– mensili (di cui fr. 1360.– come contributo di accudimento), Dal 1° settembre fino al 30 aprile 2020: fr. 4150 .– mensili (di cui fr. 3350.– come contributo di accudimento), Dal 1° maggio 2020 in poi: fr. 3700 .– mensili (di cui fr. 2900.– come contributo di accudimento), assegni familiari non compresi. 9. Il blocco del registro fondiario nel senso dell'art. 178 CC è confermato limitatamente alle proprietà per piani n. 1096 e n. 1098 della particella n. _____ RFD di _____, sezione di _____. Il blocco decretato senza contraddittorio l'11 aprile 2019 sulla proprietà per piani n. 5271 della particella n. _____ RFD di _____, intestata ad AP 1, è revocato. Passata in giudicato l'odierna sentenza, l'ufficiale del registro fondiario di _____ è invitato a cancellare la menzione “Divieto di disporre (blocco RF)” iscritta il 12 aprile 2019 sul foglio di tale proprietà per piani. Per il resto l'appello di AP 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata. VI. Le spese di tale appello, di fr. 4000.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. VII. Notificazione a: – avv. ; – avv. , . Comunicazione a: – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Mendrisio (dopo il passaggio in giudicato); – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.